

Ministero della Giustizia

**Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV – Reparto UNEP**

**Pos. IV-DOG/027-1/2021/CA
Allegati: 2**

Roma, 26 GEN, 2021

**ALLA PRESIDENZA
DELLA CORTE DI APPELLO DI
CATANIA**

E, p.c.

**ALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA
COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA
mailto: info@sagunsa.it**

OGGETTO: Ufficio NEP c/o Corte di Appello di Catania – Doglianza sindacale Confsal-Unsa in data 18.01.2021 sulla nota del Consigliere delegato all'UNEP della Corte di Appello in sede prot. n. 2820/20 del 31.12.2020 sulla graduatoria unica tra funzionari UNEP e ufficiali giudiziari per l'assegnazione di un posto con funzioni interne alla Sezione Esecuzioni.

Con riferimento all'oggetto, è pervenuta a questa Direzione generale apposita nota sindacale Confsal-Unsa del 18 gennaio 2021 (All. 1), altresì indirizzata a codesta Presidenza, nella quale viene segnalata la problematica dei criteri da utilizzare per la formazione delle graduatorie del personale (funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari) per l'assegnazione di una unità presso la Sezione Esecuzioni dell'Ufficio NEP in sede, in base alle risultanze di un interpello ad hoc indetto in data 21 dicembre 2020.

La menzionata problematica è sorta in seguito ad una richiesta di chiarimenti da parte di alcuni funzionari UNEP ed ufficiali giudiziari in servizio presso il locale Ufficio NEP a codesta Presidenza, in considerazione che l'interpello di cui sopra specifica che nell'assegnazione del dipendente al servizio

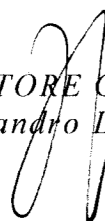
interno presso la Sezione Esecuzioni “si terrà conto dell’anzianità, secondo la graduatoria unica del servizio” con la motivazione che “l’interpello è esteso a tutto il personale esterno”.

Il Consigliere delegato all’UNEP, in riscontro a tale richiesta di chiarimenti, sostiene che “allorquando l’interpello sia rivolto indistintamente a funzionari ed ufficiali giudiziari (in linea con l’adottata interfungibilità), senza la previsione di riserva alcuna in favore di uno dei due profili, per i posti da assegnare, il criterio correttamente applicabile, per la selezione degli aspiranti non può che essere quello comune alle due categorie, non certamente basato sull’anzianità nei rispettivi ruoli dei funzionari e degli ufficiali giudiziari, ma sull’anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia.”

Va osservato, tuttavia, che tale soluzione contrasta con quanto disposto nella circolare prot. 116/1/DG/I-85394 del 13 aprile 2018 (All. 2) emanata dalla Direzione generale del personale e della formazione, nella parte in cui prevede che “qualora nell’attività di riorganizzazione dei servizi, dovessero essere utilizzati criteri collegati all’anzianità, l’anzianità da considerare è l’anzianità di ruolo, quest’ultima strettamente collegata all’inquadramento nel profilo professionale, non la mera anzianità di servizio.”

In considerazione di quanto fin rappresentato, si invita codesta Presidenza a tener conto delle indicazioni ministeriali sulla materia di cui trattasi, al fine di pianificare in maniera ottimale l’organizzazione dei servizi del locale Ufficio NEP con criteri oggettivi preventivamente definiti.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Leopizzi





FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

COORDINAMENTO NAZIONALE GIUSTIZIA

Via Napoli 51, 1 - 00184 Roma
tel. 06 6876662 - fax 06 6878819 - info@sagunsa.it

Roma, 18.01.2021

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
Presso il Ministero della Giustizia
dgpersonale.dog@giustiziacert.it

E p.c. Al sig. Presidente della Corte di Appello di Catania
presidente.ca.catania@giustiziacert.it

Oggetto: Unep Corte di Appello di Catania. Nota della Presidenza della Corte di Appello n. 2820/ 20 sulla graduatoria unica tra Funzionari Unep e Ufficiali Giudiziari

Su richiesta di alcuni iscritti presso l'Unep della Corte di Appello di Catania, si rappresenta quanto segue.

La Presidenza della Corte di Appello di Catania, è intervenuta con nota del 31.12.2020-prot. 2820/2020 (All.1) del Consigliere delegato all'Unep, in risposta alla richiesta di chiarimenti del Funzionario Unep dirigente di Catania del 23.12.2020, in merito ai criteri da utilizzare per la formazione delle graduatorie del personale (Funzionari Unep ed Ufficiali Giudiziari) che, nel caso di specie, riguardava un interpello per l'assegnazione di una unità presso l'ufficio esecuzioni.

La nota della Presidenza, risolveva la questione riaffermando che il criterio da utilizzare doveva riferirsi non già a quello dell'anzianità nei rispettivi ruoli, bensì a quello dell'anzianità di servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia.

A fondamento della propria interpretazione, il Consigliere delegato all'Unep ha espressamente fatto richiamo al principio della cosiddetta *interfunzionalità*.

Va preliminarmente osservato che, in data 22.12.2020, alcuni Funzionari Unep ed Ufficiali Giudiziari(come risulta dal tenore della nota in oggetto) avevano richiesto che *"nell'assegnazione del posto al servizio interno esecuzioni, si deve tenere conto della graduatoria unica del ruolo, in ossequio a quanto indicato nella circolare del Ministero della Giustizia pos. 116/DG/P"*.

Tale tesi, corretta sia sotto il profilo normativo, che quello contrattuale, veniva respinta dal Consigliere delegato all'Unep che disponeva, al contrario, doversi fare riferimento ad una graduatoria unica basata sull'anzianità di servizio, anziché su quella dell'anzianità dei rispettivi ruoli.

Occorre innanzitutto precisare che il sistema organizzativo basato sulla interfunzionalità delle funzioni di base, scaturito dal CCNL integrativo del 05.04.2000, è venuto meno con la sottoscrizione del CCNL integrativo del 29.07.2010, come precisato dal Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria con circolare del 30.10.2012.

Inoltre, va rimarcato come lo stesso sistema dell'interfunzionalità, ormai decaduto da

oltre 10 anni, avesse riguardo per le sole funzioni di base, cioè quelle relative alla notificazione e alle esecuzione degli atti giudiziari e non anche ai servizi interni.

A seguito del perfezionamento delle procedure concorsuali relative all'art. 21 quater della legge 132/2015, è intervenuta in data 13.04.2018(prot.116/DG/I) la citata circolare del Direttore Generale del Personale e della Formazione - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, attraverso la quale è stato individuato nell'anzianità di ruolo e non già nella mera anzianità di servizio, il criterio da seguire nella riorganizzazione degli Uffici Nep.

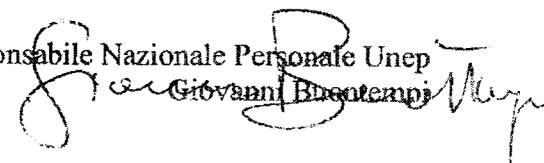
Immaginare una graduatoria unica fra figure professionali distinte, non a caso poste in due aree differenti, basata sul principio dell'anzianità di servizio, in luogo di quella di ruolo, non può che portare ad inique soluzioni organizzative ed anche a paradossi illogici, quale quello di vedere un dipendente di area seconda, posto in graduatoria davanti ad un dipendente di area terza. Per poi retrocedere di posizione, quando venisse riqualificato nel ruolo di Funzionario Unep e dunque in area terza, in quanto risultato idoneo nella citata procedura concorsuale di cui all'art. 21 quater. Un paradosso reso possibile unicamente dal mancato rispetto delle normative di riferimento e delle direttive impartite dall'Amministrazione centrale.

Alla luce delle considerazioni svolte, si chiede alla S.V. di intervenire presso la Presidenza della Corte di Appello di Catania, al fine di ribadire le chiarissime linee guida di codesta Direzione Generale. In particolare, la tassativa adozione del criterio di anzianità di ruolo per l'organizzazione dei servizi Unep e non già di quello relativo alla mera anzianità di servizio, nonché l'impossibilità di predisporre graduatorie uniche fra figure professionali disposte in aree differenti.

Nel ringraziare, si resta in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro e si porgono

Cordiali Saluti

Il Responsabile Nazionale Personale Unep


Giovanni Biontempi

All. 1) Nota del Consigliere delegato Unep Catania del 31.12.2020

Hai cercato:

data di firma: Anno 2018 > aprile 2018 ☒

[Torna indietro](#)

Circolare 13 aprile 2018 - Profili professionali del Funzionario U.N.E.P. Chiarimenti

13 aprile 2018

**Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione**

Pos.116/1/DG/I-85394

Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

OGGETTO: Profili professionali del Funzionario U.N.E.P. Chiarimenti.

Pervengono a questa Direzione Generale doglianze sindacali relative alle mansioni alle quali vengono adibiti i neo Funzionari U.N.E.P., già Ufficiali giudiziari.

In particolare è stato segnalato che di fatto viene preclusa o fortemente ostacolata l'attività di esecuzione.

E' del tutto evidente che l'aumento del numero dei Funzionari U.N.E.P. rende indispensabile una riorganizzazione dei servizi che consenta la redistribuzione delle attività di esecuzione prima assegnate ad un minor numero di persone.

Analogo discorso vale per le attività di notifica in quei contesti nei quali le stesse erano previste anche in carico ai Funzionari.

Pertanto si invitano i Sigg. Presidenti degli Uffici giudiziari a vigilare, nell'ambito delle prerogative di competenza, sull'organizzazione dell'attività lavorativa del personale U.N.E.P., nel rispetto delle declaratorie delle mansioni riferibili a detto personale, promuovendo ove necessario riunioni propedeutiche ad una ragionevole riorganizzazione dei servizi che tenga conto della attuale consistenza numerica delle diverse figure professionali.

Si specifica inoltre che, qualora nell'attività di riorganizzazione dei servizi, dovessero essere utilizzati criteri collegati all'anzianità, l'anzianità da considerare è l'anzianità di ruolo, quest'ultima strettamente collegata all'inquadramento nel profilo professionale, non la mera anzianità di servizio.

Roma, 13 aprile 2018

Il Direttore generale
Barbara Fabbrini